

proposta di legge n. 107

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Comi, Badiali, Busilacchi

presentata in data 6 giugno 2011

ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE AI PAZIENTI AFFETTI
DA CELIACHIA TRAMITE LE FARMACIE

Signori Consiglieri,

la celiachia, così come definita nella legge 4 luglio 2005, n. 123, “è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale”. Essa comporta la necessità per chi ne è affetto di nutrirsi con alimenti assolutamente privi di tale proteina, presente in molti cereali quali grano, segale e orzo. Quindi l'unica terapia attualmente riconosciuta come valida per curare questa patologia è una dieta aglutinata.

Gli alimenti dietoterapeutici senza glutine sono disponibili alla vendita presso le farmacie e presso altri esercizi commerciali. La succitata legge prevede l'erogazione gratuita di prodotti senza glutine, entro un limite mensile di spesa, fissato con decreto del Ministro della salute.

Nelle Marche tale fornitura gratuita è regolamentata con deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 9 febbraio 2010 con la quale si approva lo schema di accordo fra le OOSS delle farmacie convenzionate per l'ossigenoterapia domiciliare e per l'assistenza integrativa regionale. In base a tale accordo, tenuto conto che “il medico (distrettuale o MMG) possa prescrivere i prodotti “dietetici” e che la farmacia o altro esercizio commerciale autorizzato dall'ASUR, possa erogare tali prodotti a carico del SSR”... “la fornitura degli alimenti per fini speciali avviene esclusivamente nelle farmacie o, su richiesta dell'assistito e previa autorizzazione, presso diversi

esercizi commerciali individuati ed unici per il richiedente, nel rispetto del tetto di spesa previsto”.

La presente legge vuole introdurre una semplificazione nelle procedure di erogazione gratuita degli alimenti senza glutine presso le farmacie convenzionate con la Regione, contribuendo così a rendere più agevole la quotidianità degli individui affetti dalla celiachia.

Si prevede che grazie all'utilizzo di un applicativo web da parte di tutti gli operatori coinvolti (strutture sanitarie e farmacie) il soggetto celiaco possa recarsi presso qualsiasi farmacia convenzionata con la Regione Marche e ritirare gratuitamente gli alimenti che gli spettano esibendo semplicemente la sua tessera sanitaria ed avendo la possibilità di frazionare la fornitura in più ritiri ed in punti vendita diversi, entro il limite quantitativo mensile autorizzato.

Tale semplificazione contribuirà senz'altro a rendere concreta la finalità prevista nell'articolo 2 della legge 123/2005 sopra citata che recita: “Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti.... a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia”.

La proposta è suddivisa in 4 articoli.

Il primo indica le finalità della stessa e l'ambito della sua applicazione; nel secondo vengono esplicitate le nuove modalità operative di erogazione dei prodotti; il terzo articolo contiene le disposizioni finanziarie; nell'ultimo si prevede che la Giunta regionale formuli gli indirizzi attuativi della legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. La Regione promuove azioni volte ad eliminare gli ostacoli che impediscono la normale vita sociale dei soggetti affetti da malattia celiaca ed in particolare favorisce la semplificazione delle procedure per l'erogazione degli alimenti senza glutine agli aventi diritto.

2. La presente legge si applica a tutti i soggetti di cui al comma 1 residenti nel territorio della regione.

Art. 2

(Erogazione dei prodotti dietetici senza glutine nelle farmacie)

1. L'erogazione dei prodotti dietetici per celiaci attraverso le farmacie, nell'ambito dell'assistenza integrativa regionale, è organizzata e gestita mediante un programma informatizzato condiviso fra le strutture del Servizio sanitario regionale competenti e le farmacie convenzionate con la Regione Marche.

2. A seguito del rilascio della certificazione che attesta la patologia celiaca, l'assistito ottiene l'autorizzazione iniziale, con validità temporale illimitata, alla fornitura gratuita degli alimenti agglutinati entro i limiti massimi mensili di spesa fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 luglio 2005, n.123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia).

3. L'erogazione degli alimenti presso le farmacie convenzionate con la Regione Marche avviene dietro presentazione della tessera sanitaria. Tale erogazione può essere frazionata in più volte fino al raggiungimento del limite mensile autorizzato ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della l. 123/2005.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a decorrere dall'anno 2012 mediante le rispettive leggi finanziarie.

2. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2012 ad apportare le variazioni al POA eventualmente necessarie ai fini della gestione.

Art. 4

(Norme transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un atto di indirizzo all'ASUR per l'attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 2.